



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



CISMed
Centro Interdipartimentale
di Scienze Mediche

REGOLAMENTO TIROCINI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)



REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio curriculare.....	3
Art. 3 - Carattere giuridico del tirocinio curriculare	4
Art. 4 - Organizzazione e contenuti dei tirocini	4
Art. 5 - Tipologie di tirocinio curriculare	5
Art. 6 – Tirocinio elettivo.....	5
Art. 7 - Tirocinio pratico-valutativo	6
Art. 8 - Propedeuticità	7
Art. 9 - Obbligo di frequenza e registrazione	7
Art. 10 - Soggetti ospitanti.....	8
Art. 11 - Progetto formativo di tirocinio	8
Art. 12 - Attività di supporto	9
Art. 13 - Tutor e Supervisore aziendale.....	9
Art. 14 - Tutor universitario/a.....	10
Art. 15 - Docente referente.....	11
Art. 16 - Delegato/a ai tirocini.....	11
Art. 17 - Norme di comportamento	12
Art. 18 - Valutazione del tirocinio ed esame finale	13
Art. 19 - Norme transitorie e finali.....	13

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il tirocinio è una forma di attività didattica professionalizzante che prende avvio dal 2° anno di corso ed è parte integrante e organica del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Comprende i tirocini curriculari (obbligatori ed elettivi) e i tirocini pratico-valutativi abilitanti alla professione di Medico Chirurgo e si realizza all'interno dei servizi territoriali e residenziali dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI VR), dei laboratori dei Dipartimenti/Centri delle strutture di ricerca degli Atenei coinvolti, nonché delle eventuali ulteriori strutture convenzionate.
2. Le attività di tirocinio sono attività formative corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU) che consentono di acquisire conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il conseguimento della specifica professionalità che il corso di studio si propone di costruire.
3. Le attività di tirocinio elettivo sono attività formative a scelta, che consentono di acquisire un numero di CFU variabile, nonché conoscenze, competenze e abilità integrative che vanno a rinforzare la specifica professionalità che il corso di studio si propone di costruire.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio curricolare

1. Il tirocinio curricolare fornisce agli/alle studenti l'opportunità di osservare specifici modelli organizzativi e di applicare tecniche operative, nonché di sperimentarsi in ambito clinico.
2. Il tirocinio curricolare permette di acquisire - attraverso un percorso definito per obiettivi - abilità non altrimenti acquisibili che integrano, arricchiscono e verificano gli apprendimenti teorici. In particolare, a titolo di esempio, permette agli/alle studenti di:
 - verificare da un punto di vista applicativo le conoscenze acquisite;
 - anticipare nell'esperienza aspetti che approfondiranno successivamente;
 - integrare le conoscenze teoriche;
 - maturare capacità diagnostiche attraverso la formulazione di ipotesi;
 - verificare le ipotesi diagnostiche;
 - sviluppare capacità decisionali ed organizzative;
 - acquisire competenze operative.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

3. Gli obiettivi formativi specifici da perseguire sono definiti dal singolo progetto formativo.
4. Le attività devono essere svolte in prima persona dallo/dalla studente, che deve dimostrare un certo grado di autonomia nel trovare risposte ai problemi, formulare diagnosi e proposte di terapia.

Art. 3 - Carattere giuridico del tirocinio curriculare

1. Il tirocinio non costituisce, in nessun caso, un rapporto di lavoro, né di apprendistato. Non può essere considerato sostitutivo di prestazioni a carattere professionale, anche nei casi in cui siano previste forme assicurative e di tutela secondo la normativa sul lavoro e la responsabilità per eventuali danni.

Art. 4 - Organizzazione e contenuti dei tirocini

1. L'articolazione dei crediti formativi dedicati ai tirocini è descritta nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia che, se necessario, può essere modificato per ogni anno accademico. In ogni caso, le modifiche sono attuative solo a partire dall'anno accademico successivo all'anno accademico in cui la modifica è stata approvata dagli organi competenti.
2. Le attività di tirocinio sono organizzate - di concerto con le strutture ospitanti - da un/una Delegato/a, nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro di riferimento del corso di studio, coadiuvato/a nella propria opera dai/dalle Docenti referenti (di cui al successivo art. 15) e dalla Segreteria del Dipartimento/Centro.
3. I tirocini possono essere realizzati secondo due diverse modalità:
 - a) presso le strutture dei due Atenei coinvolti - laboratori di ricerca dei Dipartimenti/Centri - con la supervisione di Tutor universitari (*tirocinio interno*);
 - b) presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere o presso altri enti convenzionati esterni, con la supervisione di un/una Tutor universitario e di un/una Tutor aziendale (*tirocinio esterno*).
4. I tirocini vengono organizzati tenendo conto degli obiettivi generali che si propongono di realizzare e dell'anno di corso a cui fanno riferimento, della disponibilità di sedi e della sovrapposizione con altri impegni accademici.
5. In linea di massima, tenendo conto delle disponibilità dei servizi e dei Dipartimenti/Centri di ricerca che ospiteranno i/le tirocinanti, le attività di tirocinio verranno organizzate in moduli di una o più settimane, con un monte ore prestabilito per ciascun tirocinio.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 5 - Tipologie di tirocinio curriculare

1. Allo scopo di rispondere al meglio alle esigenze dei diversi anni di corso e degli insegnamenti a cui fanno riferimento, i tirocini curriculari sono divisi in tre tipologie: a) *tirocinio di carattere osservativo*; b) *tirocinio di ricerca*; c) *tirocinio operativo*.

In particolare:

- a) Il *tirocinio di carattere osservativo* si propone di introdurre gli/le studenti nel mondo dei servizi sanitari offrendo la possibilità di conoscere e interagire con il sistema degli attori e delle organizzazioni entro cui si svolgono i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché di sviluppare capacità di analisi e osservazione autonome. Il tirocinio osservativo persegue l'obiettivo di fare acquisire agli/alle studenti competenze quali capacità di descrizione dei processi complessi, autonomia di valutazione, lavoro di gruppo;
- b) Il *tirocinio di ricerca* si propone di introdurre gli/le studenti nel mondo della ricerca biomedica, condotta allo scopo di supportare e ampliare la conoscenza in campo medico. Si pone l'obiettivo di avviare gli/le studenti alle procedure sperimentali in ambito biomedico, al fine di conoscere gli approcci teorici e metodologici utilizzati nello studio delle malattie e della prevenzione e/o terapia;
- c) Il *tirocinio operativo* prevede che gli/le studenti entrino in diretto contatto con un servizio/reparto/unità operativa e con i/le pazienti che ad esso afferiscono. Scopo di questo tirocinio è di fare acquisire agli/alle studenti competenze specialistiche, di sviluppare capacità di riflessione e di valutazione autonome, di sperimentare l'utilizzo di specifici strumenti di lavoro, nonché di sviluppare la consapevolezza del ruolo.

2. Tutti i tirocini programmati, previsti a partire dal 2° anno di corso, rispondono alla necessità di esporre ogni studente ad una adeguata varietà di discipline, al fine di garantire l'acquisizione di una visione ampia e integrata del sapere medico.

Art. 6 - Tirocinio elettivo

1. A partire dal primo semestre del quarto anno di corso gli/le studenti che hanno conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per gli anni precedenti, possono presentare domanda per frequentare volontariamente una Unità Operativa o una struttura facente capo agli enti convenzionati. Dal computo sono esclusi 3 CFU dell'insegnamento "Lingua inglese" e 2 CFU dei corsi a scelta previsti dal secondo al quinto anno.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

2. I tirocini elettivi, riconoscibili come crediti formativi sovrannumerari (ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività), devono essere svolti in rispetto agli obblighi di frequenza delle lezioni e dei tirocini previsti dal Regolamento didattico.
3. La durata di un tirocinio elettivo è di 50 ore. Potranno essere attivati tirocini di durata di 25 ore solo previa autorizzazione del/la Direttore/trice dell'Unità Operativa sede o altra struttura ospitante del tirocinio. Il numero totale di ore di tirocinio elettivo durante il 4°, 5° e 6° anno del corso di studio è di massimo 100 ore.
4. Spetta agli/le studenti indicare la struttura ospitante nonché i tutor aziendale e accademico di riferimento, che vengono successivamente confermati rispettivamente dal/la Direttore/trice dell'Unità Operativa o altra struttura ospitante e dal/la Presidente del corso di laurea.
5. Per accedere ai tirocini elettivi è necessario presentare domanda alla Segreteria del CISMed, nelle finestre temporali stabilite e utilizzando l'apposita modulistica.
6. L'accesso degli/le studenti/esse alle strutture sanitarie può avvenire solo dopo la verifica dei requisiti e l'approvazione della richiesta da parte del/la Presidente del corso di laurea.

Art. 7 - Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo (TPV) che disciplina l'abilitazione all'esercizio della professione è obbligatorio per l'esercizio della stessa, ai sensi dell'articolo 102 della legge n. 27 del 24 aprile 2020.
2. Il TPV ha una durata complessiva di 3 mesi ed è espletato durante il corso di studio, a partire dal quinto anno di corso, purché siano stati svolti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso, secondo quanto stabilito dall'Ordinamento e dal Regolamento didattico.
3. Il TPV si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in area Chirurgica, un mese in area Medica, e un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale.
4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo corrispondono rispettivamente 25 ore (Area Medica e Area Chirurgica) e 20 ore (Medicina Generale) di attività didattica di tipo professionalizzante.
5. Il TPV ha una durata complessiva di 425 ore di pratica professionale (175 ore per l'Area Medica, 150 per l'Area Chirurgica, e 100 per l'Area di Medicina Generale).
6. I 18 CFU acquisiti per il TPV (7 per l'Area Medica, 6 per l'Area Chirurgica, e 5 per l'Area di Medicina Generale) concorrono sia all'acquisizione dei 60 crediti CFU di attività formativa professionalizzante previsti

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

Art. 8 - Propedeuticità

1. Per l'accesso ai tirocini curriculari del corso di studi in Medicina e Chirurgia sono previste le seguenti propedeuticità:
 - per la frequenza dei tirocini curriculari inseriti nei corsi integrati è necessario aver frequentato i diversi moduli dei corsi di riferimento e il corso obbligatorio su "Rischi professionali e loro gestione in sicurezza sul lavoro alla luce del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni";
 - per la frequenza dei tirocini elettivi è necessario aver conseguito almeno il 90% dei CFU previsti per gli anni di corso precedenti;
 - per la frequenza dei TPV è obbligatorio avere terminato tutti gli esami fondamentali del 1°, 2°, 3° e 4° anno.
2. L'accesso alle strutture sanitarie presuppone che siano stati frequentati i corsi sulla sicurezza e siano state effettuate le analisi e la visita medica di idoneità.

Art. 9 - Obbligo di frequenza e registrazione

1. L'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio previsto dal regolamento didattico è obbligatoria.
2. È compito del/la Tutor aziendale (come specificato al successivo art. 13) registrare la frequenza giornaliera di ciascuno degli/le studenti a lui/lei affidati.
3. La frequenza ai tirocini verrà certificata dal/dalla Tutor aziendale, al termine del loro svolgimento, mediante consegna del diario di tirocinio e della scheda di valutazione finale sull'attività svolta dal/dalla tirocinante.
4. L'attestazione di frequenza e i conseguenti CFU acquisiti verranno rilasciati esclusivamente a quegli/le studenti che abbiano frequentato il 100% delle attività per tutta la durata prevista del tirocinio programmato.
5. Lo/La studente che non può frequentare un'attività di tirocinio programmata è tenuto/a a recuperare il periodo perduto al termine del periodo di tirocinio programmato, previo accordo con Tutor aziendale e Tutor universitario o a rifrequentare un'attività di tirocinio l'anno successivo, dandone tempestiva comunicazione al/alla Docente referente e al/alla Delegato/a ai tirocini.
6. L'attestazione di frequenza delle attività di tirocinio ed il relativo giudizio si ritengono validi per un triennio.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 10 - Soggetti ospitanti

1. Le sedi di svolgimento dell'attività di tirocinio sono servizi/strutture/unità operative dell'APSS di Trento e della AOUI di Verona, altre strutture sanitarie convenzionate, nonché laboratori dei Dipartimenti/Centri di ricerca delle Università di Trento e Verona, preventivamente individuati con i/le referenti dei citati enti.
2. Con i soggetti di cui al comma precedente, l'Università stipula apposite convenzioni di tirocinio, nel rispetto della normativa nazionale e interna di Ateneo.
3. Una Struttura può essere sede di svolgimento del tirocinio se risponde ai seguenti criteri:
 - a) impiega professionisti abilitati in ruoli e attività coerenti con il contesto professionale del profilo professionale da formare;
 - b) tratta casistiche, situazioni o processi correlabili al profilo di competenze e capacità delle professioni sanitarie;
 - c) pone a disposizione supporto formativo esperto per tutto il tirocinio, coerentemente con le indicazioni e le richieste del corso di studio;
 - d) risponde alle richieste informative e collabora al monitoraggio dell'apprendimento con il corso di studio.
4. L'individuazione e l'assegnazione della sede di tirocinio è un'attività di competenza dei/delle Docenti referenti (come da successivo art. 15) e viene svolta di concerto con il/la Delegato/a per i tirocini e i/le Responsabili dei servizi/strutture/laboratori che li ospiteranno. I criteri utilizzati per l'individuazione delle sedi sono:
 - tipologia di tirocinio e suoi obiettivi;
 - bisogni formativi dello/la studente;
 - disponibilità e requisiti professionali, logistici e organizzativi della sede;
 - opportunità formativa che la sede può offrire.

Art. 11 - Progetto formativo di tirocinio

1. Per le attività di tirocinio lo/la studente fa riferimento a un progetto formativo, in cui sono dettagliate le modalità di svolgimento dello stesso e gli accordi tra Università e Soggetti ospitanti.
2. Nel progetto formativo sono indicati tutti gli elementi necessari per lo svolgimento dell'esperienza, tra cui:
 - a) il nominativo del/della tirocinante;
 - b) i nominativi del/della tutor universitario/a e del/della tutor aziendale;

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

- c) le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della/e sede/i e dei tempi di presenza in servizio;
- d) gli obblighi delle parti;
- e) gli estremi delle coperture assicurative.

Art. 12 - Attività di supporto

1. La preparazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio possono essere accompagnati da attività di supporto specifiche presso la sede universitaria.
2. Esse possono consistere in attività guidate da esperti che permettono allo/alla studente di sperimentare competenze e di sperimentarsi in contesti protetti (aule, laboratori, ecc.) prima e nel corso dell'esperienza clinica (laboratori), in attività di *briefing* (orientamento al tirocinio) e *debriefing* (riflessione sull'esperienza svolta), nonché in colloqui individuali.
3. Le attività di preparazione e supporto sono computate nel monte ore obbligatorio per ciascun tirocinio e vengono definite annualmente dai/dalle Docenti referenti e dai/dalle Tutor universitari/e, in accordo con il/la Delegato/a per i tirocini.

Art. 13 - Tutor e Supervisore aziendale

1. Le attività di tirocinio professionale osservativo e operativo e le attività di tirocinio pratico- sono svolte con la supervisione di personale esperto, in servizio presso le sedi di tirocinio individuate; le attività di tirocinio di ricerca sono svolte con la guida di ricercatori e docenti universitari in possesso di competenze nello specifico ambito del tirocinio.
2. Il/La Tutor aziendale accompagna lo/la studente in tutte le fasi dell'esperienza di tirocinio, assegnando il lavoro da svolgere, seguendo il piano di tirocinio e verificandone l'andamento.
3. Il/La Tutor aziendale si coordina con il/la tutor universitario/a, o con il Docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale si svolgerà il tirocinio, da cui riceve indicazioni sulle modalità, organizzazione e contenuti dell'insegnamento del tirocinio.
4. Il/La Tutor aziendale ha la responsabilità di assicurare che l'attività svolta dallo/dalla studente non danneggi né il Soggetto ospitante né le persone che ad esso fanno riferimento (*responsabilità nei confronti dell'Ente per cui lavora*).

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

5. Il/La Tutor aziendale ha la responsabilità didattica relativa all'attuazione e alla verifica del tirocinio ed è tenuto/a a redigere una scheda di valutazione finale (*responsabilità nei confronti dell'Università*).
6. Il/la Tutor aziendale, in caso di assenza imprevista o di emergenze lavorative, può essere sostituito/a o affiancato/a da altro/a professionista sanitario/a che opera presso l'Unità Operativa sede di tirocinio. Il/la suddetto/a professionista svolgerà il ruolo di Supervisore aziendale. Per i tirocini professionali interni non è prevista la figura del/della Tutor/Supervisore aziendale.
7. Ai professionisti sanitari che si rendono disponibili per le attività di tutoraggio (Tutor/Supervisori aziendali), saranno riconosciuti i crediti per la formazione continua in Medicina (ECM), in base a quanto stabilito dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (AgeNAS), entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Esso stabilisce che i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
8. La richiesta di riconoscimento, effettuata dal professionista nel portale del Co.Ge.A.P. alla voce formazione individuale-tutoraggio, richiede di allegare attestato dell'attività di tutoraggio con numero di ore rilasciato dalla Segreteria ECM dell'Università di Trento.
9. Qualora il/la Tutor/Supervisore aziendale di un tirocinio professionale sia un professionista non sanitario a cui è richiesto l'obbligo della formazione continua, è possibile consentire l'acquisizione dei crediti, secondo quanto previsto dall'Ordine professionale di riferimento.

Art. 14 - Tutor universitario/a

1. Ogni Tutor universitario/a ha il compito di supportare individualmente lo/la studente durante l'esperienza dei tirocini. È responsabile del piano di tirocinio e delle attività di preparazione e supporto allo svolgimento dello stesso. È tenuto a completare la scheda di valutazione finale elaborata dal/dalla Tutor aziendale esprimendo un giudizio sull'attività svolta.
2. Il ruolo di Tutor universitario/a può essere ricoperto da docenti, ricercatori/ricercatrici, specializzandi/e, dottorandi/e, cultori/cultrici della materia o da professionisti appositamente reclutati. Di norma, ad ogni Tutor universitario/a viene affidato un numero congruo di studenti per lo svolgimento dell'attività formativa.
3. Il/La Tutor universitario/a viene nominato/a dal Consiglio del Dipartimento/Centro su proposta del/della Docente referente o individuato dopo apposita selezione.
4. Al/Alla Tutor universitario/a spettano i seguenti compiti:

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

- a) svolgere il colloquio di orientamento con i tirocinanti assegnati;
- b) seguire lo/la studente nelle attività di tirocinio;
- c) comunicare con il/la Tutor aziendale al fine di valutare l'andamento del percorso di tirocinio;
- d) verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- e) verificare la frequenza dello/della studente al tirocinio e trasmetterla al Docente referente;
- f) trasmettere al/alla Docente referente la documentazione delle attività di tutorato svolte.

Art. 15 - Docente referente

1. Il/La Docente referente, che per i tirocini curricolari di norma coincide con il/la docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale si svolgerà il tirocinio, collabora con la Segreteria del Dipartimento/Centro per:
 - comunicare con il/la Delegato/a ai tirocini per tutti i problemi relativi all'organizzazione e svolgimento degli stessi;
 - organizzare gli aspetti pratici del tirocinio dando indicazioni su obiettivi, luogo e modalità di svolgimento, da pubblicare sul sito web del corso di laurea;
 - abbinare sede di tirocinio e tirocinante;
 - affidare ogni studente al/alla Tutor universitario/a;
 - raccogliere la documentazione relativa alla frequenza e al raggiungimento degli obiettivi per poter valutare l'esperienza;
 - comunicare al/alla Delegato/a ai tirocini l'avvenuto e corretto svolgimento del tirocinio.
2. Qualora il/la docente titolare dell'insegnamento sia impossibilitato/a ad assumere il ruolo di Docente referente, il Consiglio del Dipartimento/Centro può nominare un/a sostituto/a, da scegliere tra i/le docenti che insegnano nel corso stesso o nei corsi pertinenti alla materia.

Art. 16 - Delegato/a ai tirocini

1. Il/La Delegato/a è nominato/a dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro di riferimento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Se necessario, il/la Direttore/Direttrice può nominare più di un/una Delegato/a.

REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

2. Il/La Delegato/a, raccordandosi con il/la Presidente del Corso di Laurea e con il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento/Centro, progetta le strategie di perseguimento degli obiettivi del tirocinio e attiva le procedure necessarie a tale scopo, coadiuvando gli uffici amministrativi di riferimento. Promuove la formazione continua, la supervisione e l'orientamento professionale dei/delle Tutor.
3. Il/la Delegato/a si interfaccia con i Direttori delle Unità Operative dell'Azienda sanitaria per l'organizzazione e lo svolgimento de tirocini.
4. Il/la Delegato/a ha facoltà di predisporre un documento attuativo del presente Regolamento che fornisca indicazioni sulle finalità dei tirocini professionali previsti in ciascun anno di corso.

Art. 17 - Norme di comportamento

1. Oltre che al rispetto degli impegni assunti attraverso la sottoscrizione del patto formativo, gli/le studenti che frequentano i tirocini devono mantenere comportamenti decorosi e adeguati al ruolo professionale per cui si stanno formando. Sono quindi chiamati/e a:
 - a) attenersi alle indicazioni fornite dai/dalle responsabili della struttura e dai/dalle Tutor;
 - b) svolgere i compiti assegnati in modo puntuale e completo;
 - c) rispettare gli orari di entrata e di uscita e di comunicare ai/alle Tutor aziendali eventuali assenze;
 - d) rispettare il Codice d'onore degli/delle studenti dell'Università di Trento;
 - e) rispettare le regole previste dal Soggetto ospitante;
 - f) rispettare il Codice di Deontologia Medica;
 - g) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali obblighi e adempimenti comporta lo svolgimento di appositi colloqui dello/della studente con il/la Tutor aziendale e il/la Tutor universitario/a.
3. Nel caso in cui i colloqui previsti al comma precedente non permettano di risolvere le criticità emerse, Tutor aziendale e Tutor universitario/a relazionano al/alla Delegato/a per i tirocini e al/alla Presidente del corso di studio che, a loro volta, potranno avere uno o più colloqui con il/la tirocinante e decidere se comminare sanzioni disciplinari.



REGOLAMENTO DI TIROCINIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)

Art. 18 - Valutazione del tirocinio ed esame finale

1. Per ogni esperienza di tirocinio sono previsti momenti di confronto tra Tutor aziendale, Tutor universitario e studente finalizzati a verificare obiettivi formativi e strategie di apprendimento.
2. È compito del/della Tutor aziendale e del/della Tutor universitario/a verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi del tirocinio con una prova (discussione di un caso clinico, test a risposte multiple, relazione scritta, verifica al letto del paziente, ecc.). In caso di mancata approvazione lo/la studente dovrà ripetere il tirocinio non superato presso la stessa o altre strutture, a discrezione del/della Docente referente e del/della Delegato/a ai tirocini.
3. Il livello di prestazione raggiunto per ogni obiettivo dallo/dalla studente viene riportato nella scheda di valutazione formativa, che deve essere compilata dai due Tutor e condivisa con lo/la studente.
4. L'esito del tirocinio si considera positivo se si riescono e a certificare: il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di tirocinio; il rispetto di quanto previsto nel patto formativo; l'adesione alle norme di comportamento in servizio di cui all'art. 17; il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
5. La valutazione delle attività di tirocinio prevede che lo/la studente abbia partecipato a 100% delle attività previste, ed è espressa attraverso un giudizio di idoneità.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2023/2024.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e del Regolamento didattico di Ateneo, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.